

Doc. N. **40/3**



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO
24 FEB. 2015
Prot. n. 492

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di Roma

Ufficio del Procuratore Aggiunto Dott. Franco IONTA

✉ Città Giudiziaria - Piazzale Clodio - 00195 - R O M A

☎ 06/38703091 - Fax: 06/38703129

---0000000---

12508/91T

**CORTE D'APPELLO ROMA
ARCHIVIO CENTRALE**
Pervenuto il 6 FEB. 2013

Alla Corte d'Appello
Ufficio Archivio
Rif. 7236/98 R.G.
fax 3518

Si richiede copia della sentenza n. 770/01 del 7.2.2001 emessa nei confronti di PERRELLI Demetrio.

Roma, 6 febbraio 2013

D'ordine

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Franco IONTA

IL CANCELLIERE
di ssa Maria Sirillo
[Signature]

h

Teodato schede

16.1.03

N. 7236/98 R.G.

N. 770/2001 Reg. Sent.

Estratto esecutivo
inviato il

a:

- Proc. Gen.
- Proc. Rep. c/o Tribunale
- Campione Penale
- Ufficio Schede
- Prefettura
- Intendenza di Finanza

Gen. 22-10-02

- Estratto esecutivo B:

- Procura Gen.

X - Procura Rep.

40 Trib. RM

X Ufficio Schede *13-11-02*

- Canc. Centrale

671
01



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO 2001

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione II penale**

composta dai signori Magistrati:

- | | | |
|-------------------|------------|-------------|
| 1) Dott. Giuseppe | TAVOLARO | Presidente |
| 2) Dott. Massimo | MICHELOZZI | Consigliere |
| 3) Dott. Bruno | FASANELLI | Consigliere |

- Dott. Giuseppe TAVOLARO Relatore

con l'intervento del
Dott. Eugenio SELVAGGI Sost. Procuratore Generale

e con l'assistenza dell'ass. giud.
Sig. Nicolò BONLURA Segretario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di 2° grado

contro

PERRELLI Demetrio, nato a Brancaleone il 7/2/1953, elett.te dom.to in Prato,
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Perrone,

LIBERO - CONTUMACE

difeso di fiducia dall'Avv. Arianna Agnese del foro di Roma (presente),

A P P E L L A N T E

avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 2/4/1998, con la quale – dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 368, 61 n. 10) c.p. – veniva condannato in contumacia, ritenuta la continuazione per la pluralità delle persone offese, alla pena di anni due, mesi tre di reclusione.

Svolgimento del processo

Perrelli Demetrio, sottufficiale dei Carabinieri, veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per rispondere del delitto di cui agli artt. 368, 61 n. 10) c.p., commesso in Roma il 24/10/1990 in quanto, sentito in tale data dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per assunzione di informazioni - affermando che, già all'epoca delle operazioni di polizia svoltesi in Milano il 1°/10/1978 nel "covo" delle Brigate Rosse di via Montenevoso, era stato scoperto un nascondiglio ricavato sotto il davanzale di una finestra mediante copertura dello spazio sottostante con un pannello. nascondiglio in realtà scoperto soltanto nell'ottobre del 1990 - pur sapendoli innocenti incolpava dei delitti di falso in atto pubblico, favoreggiamento personale e frode processuale i pubblici ufficiali dell'arma dei carabinieri Mango Giovanni, Allegretti Enzo, Nicastrò Giuseppe e Scirocco Giovanni, estensori del verbale di perquisizione e sequestro relativo alla suddetta operazione.

Con sentenza in data 2 aprile 1998, il predetto veniva dichiarato colpevole del delitto ascrittogli, ritenuta la continuazione per la pluralità delle persone offese, e condannato in contumacia alla pena di anni due, mesi tre di reclusione.

Il Tribunale - dopo aver ricordato come nell'autunno del 1978, nell'ambito delle indagini relative al sequestro ed all'omicidio dell'On. Aldo Moro, le indagini svolte dai Carabinieri avessero portato alla scoperta in Milano, via Montenevoso n. 8, di un "covo" delle "Brigate Rosse", in cui i miliani avevano fatto irruzione rinvenendovi numerosissime cose elencate e descritte nel lungo verbale di perquisizione e sequestro in data 1° ottobre 1978 - rilevava che il teste De Cillis Gerolamo (acquirente dell'appartamento, rimasto sequestrato per anni) aveva riferito che il muratore Bernardo Giovanni, incaricato nel 1990 di alcuni lavori di restauro, aveva rimosso un pannello posto sotto il davanzale di una finestra (e che difficilmente si sarebbe potuto supporre nascondesse alcunché), scoprendo nell'intercapedine venuta alla luce una mitraglietta, denaro fuori corso e molti documenti.

In data 9 ottobre 1990, personale della Questura di Milano (intervenuto su richiesta del De Cillis) aveva redatto verbale di sequestro dal quale risultava che, all'interno della

nicchia dietro il pannello erano stati rinvenuti, tra l'altro, una mitraglietta, due caricatori con cartucce, una ingente somma di denaro in banconote fuori corso, moltissime fotocopie di un manoscritto e ritagli con articoli di giornali. Oggetti tutti, quelli indicati, che non figuravano tra quelli rinvenuti ed elencati nel verbale del 1° ottobre 1978.

L'imputato, in un'intervista rilasciata al settimanale "L'Europeo" (apparsa nel numero del 25/10/1990), aveva fatto dichiarazioni, che aveva poi confermato dinanzi ai due sostituti Procuratori della Repubblica che lo avevano sentito al riguardo, secondo le quali egli aveva partecipato all'operazione che nel 1978 aveva portato all'arresto dei brigatisti Mantovani Nadia e Azzolini Lauro, avvenuto nel "covo" in cui era entrato due giorni dopo l'irruzione, avendo modo di notare che il pannello suddetto era smontato.

Lo stesso Perrelli, quindi, aveva precisato di essere entrato nell'appartamento di via Montenevoso essendo già informato della scoperta di un nascondiglio occultato da un pannello, sul quale perciò aveva volutamente soffermato la propria attenzione.

Così esposti i fatti che avevano dato origine al procedimento, il primo giudice - dato per accertato, sulla base delle testimonianze di molti dei militari presenti, che il Perrelli (ritratto in fotografia mentre era seduto su una sedia con alle spalle la stella a cinque punte delle BR) era effettivamente entrato nell'appartamento di via Montenevoso - rilevava: da un lato, che non soltanto le persone offese, ma anche gli altri testi esaminati avevano escluso di essersi accorti della presenza del nascondiglio, di aver rimosso il pannello e di aver visto quanto era stato dietro di esso occultato; dall'altro che alcune delle cose rinvenute nella nicchia risalivano di certo al 1978, trattandosi tra l'altro di banconote uscite di corso tra tale anno ed il 1990, e di fotocopie (di atti relativi al memoriale ed all'"interrogatorio" dell'On. Moro) realizzate con carta non più prodotta né usata, per il superamento tecnologico delle relative macchine.

Tale ultima circostanza, in particolare, era stata evidenziata dai periti all'uopo nominati, i quali avevano anche posto in risalto come a vecchia data, compatibile con il 1978, risalisse anche la vernice utilizzata per la chiusura del pannello e che non presentava la sovrapposizione di vernici diverse.

Da tutto ciò il primo giudice traeva la conseguenza che il pannello, non scoperto nell'immediatezza dell'irruzione del 1978, era rimasto intatto, nelle originarie condizioni, fin quando il De Cillis aveva fatto eseguire i lavori di restauro.

Il fatto che, al momento dell'irruzione, fossero state arrestate due persone e fosse stata rinvenuta nell'appartamento una grande quantità di materiale spiegava, ancora, come

mai le ricerche non si fossero estese all'individuazione di eventuali nascondigli, mentre la circostanza (addotta dalla difesa, ma non documentata) che il brigatista Azzolini avesse dichiarato, nel corso del processo a suo carico, che nell'appartamento era custodita un'ingente somma di denaro, senza peraltro accennare al ritrovamento di essa nel corso della perquisizione, poteva contribuire semmai a dimostrare che il pannello non era stato aperto nel 1978.

Ad avviso del primo giudice, infine, non era logicamente ipotizzabile che l'originale del memoriale dell'On. Moro, rinvenuto nel nascondiglio nel 1978, fosse stato sottratto, poiché in tal caso l'autore della sottrazione nessun motivo avrebbe avuto per lasciare dietro al pannello le fotocopie del documento, ricollocando il pannello al suo posto e occultando il nascondiglio con vernice dello stesso colore di quella originariamente apposta.

Affermata, dunque, la falsità delle dichiarazioni del Perrelli, il Tribunale osservava che costui, nel renderle al giornalista e nel ribadire poi dinanzi ai rappresentanti della pubblica accusa, non poteva non comprendere che, pur sapendoli innocenti, stava accusando i suoi colleghi di aver commesso fatti di estrema gravità, integranti quanto meno il delitto di falso in atto pubblico (nella redazione del verbale di arresto), nonché quelli di favoreggiamento personale e di frode processuale. Di modo che, nel fatto, era sussistente anche l'elemento psicologico del delitto di calunnia.

Le circostanze attenuanti generiche venivano negate, avuto riguardo alla intensità del dolo, al fine di lucro o comunque al desiderio di notorietà connesso al rilascio dell'intervista giornalistica, al precedente penale per lesioni volontarie.

Proponeva appello il difensore, il quale in primo luogo eccepeva la nullità assoluta ed insanabile, derivante dalla violazione del diritto alla difesa dell'imputato.

Assumeva, al riguardo, di aver ricevuto nel novembre 1991 mandato difensivo, mai revocato, e che ciò nonostante le numerose comunicazioni di cancelleria, del rinvio del processo ad altra udienza, gli erano state sempre notificate esclusivamente nella qualità di domiciliatario. E ciò, aggiungeva, risultava evidente dalla constatazione che il "biglietto di cancelleria" dell'8/2/1997 (differimento dell'udienza del 19/2/1997 al 6/5/1997 per impedimento dell'ufficio) gli era stato notificato in data 24/2/1997 nella qualità di difensore.

Nel merito, assumeva che dalle dichiarazioni del Perrelli, rilasciate al settimanale "L'Espresso" e successivamente ribadite dinanzi al pubblico ministero, non emergeva in alcun modo la volontaria attribuzione di un fatto costituente reato a persone che il soggetto

sapeva essere innocenti, contenendo le stesse una mera rappresentazione di fatti e circostanze.

La possibilità che il prevenuto avesse riferito fedelmente lo stato del luogo, da lui constatato nell'entrarvi, ad avviso dell'appellante era evidenziata dalla rappresentazione, contenuta nella stessa sentenza impugnata, della concitazione e della frenetica attività dei Carabinieri nei momenti successivi alla scoperta del "covo" di via Montenevoso ed all'arresto dei brigatisti, allorquando era stata rinvenuta una quantità di materiale così imponente da comportare la redazione di un verbale di sequestro di circa sessanta pagine.

Le dichiarazioni in questione, comunque, aggiungeva l'estensore dei motivi di gravame, non costituivano una denuncia in senso formale, mancando in esse l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa ad un particolare soggetto, e non contenendo le stesse neppure una semplice insinuazione a carico di persona che si sapesse innocente di fatti dai quali fosse desumibile l'esistenza di un reato.

Nel ribadire, quindi, che non era da escludere che lo stato dei luoghi si fosse presentato al Perrelli così come dichiarato - e che lo stesso avesse scambiato il pannello con un qualsiasi altro oggetto individuandolo poi, a distanza di anni, con il pannello successivamente scoperto sotto la finestra del "covo", agendo senza un *animus defendendi* e "denunciando un fatto da lui ragionevolmente supposto come esistente", senza alcuna specifica falsa incolpazione - l'appellante chiedeva l'assoluzione dell'imputato.

In subordine, lamentando l'eccessività della pena inflitta in relazione alla concreta entità del fatto, ne sollecitava una riduzione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da ritenere prevalenti sull'aggravante contestata.

All'odierna udienza, nella contumacia dell'imputato, il Procuratore Generale ed il difensore hanno concluso come da verbale.

Motivi della decisione

La doglianza di carattere processuale formulata dal difensore appellante è priva di fondamento, emergendo dagli atti processuali l'insussistenza della prospettata nullità assoluta ed insanabile.

Nel vigente codice di rito, invero, essendo stato parificato il difensore d'ufficio a quello di fiducia, in caso di mancata comparizione ad una data udienza del difensore di fiducia, dallo stesso non giustificata, il difensore di ufficio nominato dal giudice lo rappresenta quale destinatario dell'avviso orale di differimento ad altra data del dibattimento, fermo restando ovviamente il diritto all'avviso del difensore di fiducia, ove si

tratti di "rinvio a nuovo ruolo".

Ciò posto, nessuna nullità per violazione del diritto di difesa emerge dall'esame degli atti processuali, risultando:

che – dopo i rinvii disposti, senza effettuazione di alcun atto processuale e senza neanche procedere alla verifica della costituzione delle parti, alle udienze dell'11/5/1992, del 19/6/1992, del 19/12/1992 – il rinvio all'udienza del 20/5/1993, come disposto dal Tribunale, venne notificato in data 11 gennaio 1993 (con consegna di copia del decreto di rinvio a giudizio) all'Avv. Perrone, non soltanto quale domiciliatario, ma anche nella sua veste di difensore di fiducia (fol. 40-retro);

che da tale ultima udienza – in cui al Perrelli venne nominato un difensore di ufficio – i successivi rinvii vennero tutti regolarmente resi noti all'imputato, senza che alcuna comunicazione spettasse al difensore Avv. Perrone (non comparso e quindi sostituito dal difensore d'ufficio medesimo quale destinatario dell'avviso dato oralmente dal presidente del Collegio).

Ugualmente non meritevoli di accoglimento sono, poi, le censure mosse all'impugnata sentenza per quanto attiene all'affermazione di penale responsabilità del Perrelli in ordine al reato ascrittogli, dovendosi in primo luogo rilevare che, ai fini della configurabilità del delitto di calunnia, non è necessario che l'agente - in dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne - menzioni specifici reati, o indichi quali responsabili particolari persone; né è richiesto dalla norma incriminatrice che tali dichiarazioni siano fatte con particolari formalità.

Al riguardo, invero, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio (cui questa Corte ritiene di doversi conformare) secondo la quale, affinché sia integrato il delitto di calunnia:

per un verso, non è richiesta una denuncia in senso formale contenente l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa, con indicazione dell'esatto *nomen juris* della fattispecie penale, ma è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria, alla quale spetta individuare l'esatto inquadramento giuridico, circostanze di fatto idonee a delineare un'ipotesi di reato a carico di chi si sa innocente, anche se in forma dubitativa (cfr., tra le tante decisioni in tal senso: Cass. pen., sez. VI, 20 ottobre 1997, Dell'Olmo; 20 novembre 1991, Castelli);

per altro verso, non occorre che la persona dell'incolpato sia specificamente indicata, essendo sufficiente che la stessa sia comunque identificabile (cfr. Cass. pen., sez.

VI, 2 marzo 1992, Arduini; 22 giugno 1988, Rossi).

Tali requisiti risultano entrambi soddisfatti nel caso di specie, in cui il Perrelli - tra l'altro di certo in grado, quale sottufficiale dei Carabinieri, di rendersi conto della rilevanza penale dei fatti esposti - fece dichiarazioni di contenuto tale da rappresentare con assoluta chiarezza, in maniera non equivoca, la commissione dei delitti menzionati nel capo di imputazione, i cui responsabili erano agevolmente individuabili nei suoi colleghi dell'Arma che avevano preso parte all'operazione.

La addotta situazione di concitata, frenetica attività dei Carabinieri, d'altra parte, non può essere in alcun modo considerata indicativa di una fedele ricostruzione dello stato dei luoghi ad opera dell'imputato, poiché a ciò si oppongono tutte le pertinenti considerazioni svolte al riguardo dal primo giudice - per escludere che il nascondiglio già fosse stato scoperto - avuto riguardo non soltanto alle concordanti dichiarazioni delle persone offese e degli altri soggetti esaminati quali testimoni, ma anche alle caratteristiche delle banconote e del materiale cartaceo rinvenuto, nonché alle circostanze relative ai lavori di restauro dell'appartamento, fatti intraprendere dall'acquirente di esso De Cillis.

Mentre la prospettata possibilità che il Perrelli avesse potuto scambiare il pannello in questione con altro oggetto ed individuarlo successivamente in quello scoperto nel 1990 sotto la finestra del "covo" - tanto da aver denunciato un fatto ragionevolmente supposto come reale - è esclusa in radice ove soltanto si consideri l'affermazione di lui, di essere entrato nel 1978 nell'appartamento in questione, essendo già informato che in esso era stato scoperto il nascondiglio.

Va ancora rilevato che l'assenza di un *animus defendendi*, che non viene comunque in considerazione nel caso di specie (in cui non si tratta di stabilire se la falsa incolpazione fosse stata fatta o meno, dal prevenuto, per scagionarsi da un'accusa), è stata del tutto impropriamente addotta dall'estensore dei motivi. Ed al riguardo va in ogni caso rilevato che tale *animus*, anche secondo una costante giurisprudenza della Corte di cassazione, esclude il dolo del reato di calunnia solo quando l'imputato si limiti a negare la propria reità e non quando aggiunga accuse contro terzi, incolpandoli ingiustamente, pur conoscendone l'innocenza.

Quanto alla doglianza relativa alla misura della sanzione irrogata, la Corte - posto che la pena-base è stata stabilita nel minimo previsto dalla legge, con applicazione di un aumento quanto mai contenuto ai sensi dell'art. 81 del codice penale - ritiene che giustamente il primo giudice abbia negato le circostanze attenuanti generiche, essendo

l'adozione di una ancor maggiore clemenza decisamente sconsigliata dalla rilevata intensità del dolo, dal precedente penale esistente a carico del Perrelli e dai motivi a delinquere, caratterizzati da un fine di lucro e da un desiderio di notorietà, per i quali costui non esitò a gettare grave discredito su suoi colleghi.

L'impugnata sentenza, pertanto, deve essere confermata in ogni sua parte, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle maggiori spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli artt. 605, 592 c.p.p.;

Conferma la sentenza del Tribunale di Roma in data 2 aprile 1998; appellata da PERRELLI Demetrio; e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio.

Fissa il termine per il deposito della sentenza in giorni trenta.

Roma, 7 Febbraio 2001.

Il Presidente est.

Depositata in Cancelleria

oggi, 16.2.2001

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Proposto ricorso
il 20/3/01
da Di Furio

Notif. 2.4.01 a Perrelli

ATTI

In Cassazione

il 13 MAR 2001

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Cancelleria Contenzioso Penale

N. 1 Impugnazione/ricorso/ass. studio

N. 8 Facoltà ciascuna

Minuti L. 2000

Ricorso L. /

con/ senza urgenza all'Avv. /

AGMECE

Roma, 22/2/01



IL SEGRETARIO

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Silvia Pientini

La Corte di Cassazione, con ordinanza/sentenza del 16-10-2002 Sez. 6^a Pen. dichiara INAMMISSIBILE il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 500 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.

Roma, il 14 NOV 2002

IL CANCELLIERE C1
Dott. Pietro Di Giovanni



PROCURA DELLA REPUBBLICA **presso il Tribunale Ordinario di Roma**

Ufficio del Procuratore Aggiunto Dott. Franco IONTA

☒ Città Giudiziaria - Piazzale Clodio - 00195 - R O M A

☎ 06/38703091 - Fax.06/38703129

---0000000---

12508/91T

Al Tribunale
Ufficio Copie
2413/92T R.G. DIB
fax 06.39741694

Si richiede copia della **sentenza n. 1714/98 del 2.4.1998** emessa nei confronti di **PERRELLI Demetrio**.

Roma, 6 febbraio 2013

D'ordine

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Franco IONTA

IL CANCELLIERE
di sta Maria Cirillo

Num.Reg.Notizie reato: 12508/91
Num.Reg.Gen.Tribunale: 02413/92
Num.Reg.Sez.Tribunale: 00296/92

N. 1714 Reg.Sent.
Data del deposito

Data di irrevocabilita'

N. _____ Reg.Esec.
N. _____ campione penale
Redatta scheda il

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 02 del mese di APRILE millenovecento 98

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

Sezione 2 Composto dai signori Magistrati:

- 1) Dott. CAVALLO CLAUDIO
- 2) Dott. CERINI LAURA
- 3) Dott. MARINELLI GABRIELLA

Presidente
Giudice
Giudice

con l'intervento del
Dott. IONTA FRANCO

Sost.Procuratore

e con l'assistenza del
Sig. FARINA ANGELA

Segretario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale di 10 grado

C O N T R O

01) PERRELLI DEMETRIO
nato il 07/02/53 a BRANCALEONE
LIBERO - CONTUMACE

(RC)

- PERRELLI DEMETRIO

* ARTT. 368, 61 N. 10 C.P. IN ROMA IL 24.10.90
DEL DELITTO F. E P. DAGLI ARTT. 368, 61 N. 10 C.P. PERCHE', IN
SEDE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI AVANTI IL P.M. D ROMA, AFFER-
MANDO CHE ALL'EPOCA DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA SVOLTASI IN MILANO
L'1.10.1978 PRESSO IL COVO BR DI VIA MONTENEVOSO ERA STATO SCOPERTO
IL NASCONDIGLIO RICAVATO SOTTO IL DAVANZALE DI UNA FINESTRA TRAMI-
TE LA COPERTURA DELLO SPAZIO SOTTOSTANTE A MEZZO DI UN PANNELLO,
NASCONDIGLIO NELLA REALTA' SCOPERTO SOLO NELL'OTTOBRE 1990, INCOL-

PAVA PUR SAPENDOLI INNOCENTI, I PUBBLICI UFFICIALI MANGO GIOVANNI,
ALLEGRETTI ENZO NICASITRO GIUSEPPE, SCIROCCO GIOVANNI, ESTENSORI
DEL VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO RELATIVO ALLA CITATA OPE-
RAZIONE, DEI REATI DI FALSO IN ATTO PUBBLICO, FAVOREGGIAMENTO PER-
SONALE E FRODE PROCESSUALE.
IN ROMA IL 24.10.1990.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 22 gennaio 1992, il Giudice per le indagini preliminari disponeva il rinvio al giudizio di Perrelli Demetrio per rispondere del reato ascritto in rubrica innanzi a questo Tribunale all'udienza del 11 maggio 1992 in cui il dibattimento doveva essere rinviato per due volte a causa dell'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio e per assenza di difensori fino all'udienza del 24 novembre 1993 in cui veniva dichiarato contumace.

Il Pubblico Ministero esponeva che l'imputato, sottufficiale dei Carabinieri, interrogato il 24 ottobre 1990 dal Pubblico Ministero, aveva confermato una intervista rilasciata al settimanale "L'Europeo" in cui aveva ricordato che nel mese di ottobre 1978 nell'appartamento di via Montenevoso a Milano era stato scoperto un covo della organizzazione "Brigate Rosse" ed arrestati alcuni dei componenti a tale organizzazione. Aveva inoltre falsamente precisato che il pannello posto sotto una finestra a copertura di un termosifone, accertato nel successivo 1990 contenere cose assai importanti per le indagini sul sequestro e successivo omicidio dell'onorevole Aldo Moro, era stato già rimosso e che egli lo aveva visto poggiato di traverso aperto, accusando in tale modo tutti i militari che avevano proceduto alla perquisizione ed alla redazione del processo verbale di sequestro dei delitti di falso in atto pubblico, favoreggiamento personale e frode processuale, pur sapendoli innocenti.

Chiedeva quindi di provare i fatti con i numerosissimi testi di cui alla sua lista autorizzata e con documenti, la difesa si limitava a chiedere il contro esame dei testi del Pubblico Ministero. Il Tribunale ammetteva le prove richieste.

L'assunzione delle prove si protraeva per numerosissime udienze, sia per assenza di testi provenienti da città lontane, sia per rinvii dovuti ad adesione della difesa alle astensioni proclamate, sia per l'assenza del Pubblico Ministero titolare del processo. All'udienza odierna la difesa rilevava che nel verbale di udienza del 1° dicembre 1995 l'imputato risultava essere presente e prospettava dubbi su

tale presenza non ricordando che si fosse mai presentato; prospettava invece la possibilità che, per mero errore materiale del collaboratore di udienza fosse stato indicato presente mentre non lo era e rilevava che, comunque, non era stata revocata la dichiarazione della sua contumacia. Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero che si associava alla richiesta della difesa, confermava che la posizione dell'imputato doveva essere quella di contumace in quanto, nel dubbio, tale posizione era a lui più favorevole in caso di condanna.

Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo che il Perrelli venisse dichiarato colpevole del reato ascrittogli ritenuta la continuazione e che, senza le attenuanti generiche, venisse condannato alla pena di tre anni di reclusione. Il difensore dell'imputato chiedeva l'assoluzione del suo assistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare appare necessario ricordare che, come é patrimonio storico ormai comune e, comunque, confermato dagli esami testimoniali assunti nel corso del dibattimento, dopo il sequestro e l'omicidio dell'onorevole Aldo Moro avvenuto nel primo semestre del 1978, si svilupparono numerose indagini volte a reprimere l'attività del gruppo eversivo denominato "Brigate Rosse" al quale era ricollegabile il detto fatto criminoso. In particolare, nel corso dell'autunno 1978, accurate indagini effettuate dai Carabinieri, portarono alla scoperta di un "covo" sito in un appartamento della via Montenevoso n.8 di Milano in cui si trovavano appartenenti a tale gruppo eversivo che lo avevano condotto in locazione; in tale occasione i Carabinieri fecero irruzione rinvenendo numerosissime cose descritte nel lunghissimo e dettagliatissimo processo verbale di perquisizione e sequestro iniziato il 1° ottobre 1978, allegato al fascicolo per il dibattimento dal G.I.P., trattandosi di atto irripetibile non contestato dalla difesa (vedi da f.7 a 63 del detto fascicolo). In particolare, in tale verbale vennero descritte con estrema minuzia tutte le cose rinvenute e ricollegabili all'attività svolta dal gruppo eversivo anche in relazione al sequestro ed omicidio dell'onorevole Aldo Moro.

Ciò premesso, si rileva che il teste Gerolamo De Cillis, esaminato il 19 marzo 1996, ha dichiarato che il proprietario del suddetto appartamento di Via Montenevoso n.8 (locato ad appartenenti al gruppo e rimasto in sequestro per anni dopo l'accertamento dei fatti), aveva riottenuto la disponibilità dell'immobile e lo aveva posto in vendita. Il teste ha inoltre dichiarato di aver deciso di acquistarlo per la figlia senza tuttavia mai abitarlo per circa sei anni quando, nel 1990, aveva deciso di abitarlo e di effettuarvi i necessari lavori di ristrutturazione dando incarico al muratore Bernardo Giovanni il quale, durante l'esecuzione di tali lavori, aveva rimosso un pannello di legno a chiusura di un termosifone posto sotto il davanzale di una finestra ed aveva scoperto in una intercapedine posta a lato una mitraglietta, danaro fuori corso e molti documenti. Ha infine dichiarato che, per la posizione, era difficile accorgersi del fatto che il pannello celasse cose e che aveva subito avvisato la Polizia che era immediatamente intervenuta.

Dal processo verbale di sequestro redatto in data 9 ottobre 1990 da personale della Questura di Milano intervenuto su richiesta di De Cillis (atto irripetibile depositato dal Pubblico Ministero e non contestato dalla difesa) si rileva che, all'interno di una nicchia ricavata dietro il pannello indicato da De Cillis furono tra l'altro rinvenuti e sequestrati: una mitraglietta, due caricatori con cartucce, una ingente somma di danaro in banconote fuori corso, innumerevoli fotocopie di un manoscritto ed articoli di giornali.

Da un esame comparativo dei due verbali di sequestro suddetti, si rileva che tra le cose indicate in quello del 1° ottobre 1978 non vi sono quelle che furono invece rinvenute il 9 ottobre 1990 e di cui al relativo verbale.

Ciò premesso, si rileva che l'imputato rilasciò una intervista al settimanale "L'Europeo" la cui edizione sarebbe stata posta in vendita il 25 ottobre 1990 e che, avendo avuto notizia di tale intervista integrante ipotesi di reato di notevole rilievo, due Pubblici Ministeri procedettero ad esame del Perrelli per riscontrare quanto affermato in tale intervista. Esaminato il 24 ottobre 1990 e datagli lettura

dell'intervista, Perrelli confermò di averla rilasciata e confermò il contenuto della stessa. In particolare, aveva dichiarato di aver partecipato all'operazione di irruzione che aveva portato nel 1978 all'arresto dei brigatisti Nadia Mantovani e Lauro Azzolini nell'appartamento di via Montenevoso. Aveva inoltre dichiarato di essere tuttavia entrato in tale appartamento dopo due giorni e di aver visto che il pannello di cui al verbale di sequestro del 1990 era smontato precisando su espressa domanda dei due inquirenti che: "quando entrai nell'appartamento di Via Montenevoso già sapevo del rinvenimento di un nascondiglio occultato da un pannello"; "quando entrai soffermai volutamente la mia attenzione sul pannello ed anche sul nascondiglio" e "mi rendo conto della gravità delle mie affermazioni, nelle quali insisto essendo corrispondenti al vero". Copia del settimanale pubblicato il successivo giorno 25 ed il verbale delle dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri il giorno 24 sono stati acquisiti, trattandosi di corpo di reato (vedi fascicolo depositato dal Pubblico Ministero).

Esposti i fatti da cui trae origine l'imputazione di cui al presente processo, si delinea l'oggetto del problema da affrontare e costituito dal pannello; in particolare, se lo stesso sia stato aperto o meno dai Carabinieri che, dopo l'irruzione nel 1978, vi si trattennero per giorni stilando il lunghissimo verbale di sequestro iniziato il 1° ottobre 1978 di cui in atti è copia e più volte richiamato. Appare invece del tutto irrilevante la circostanza cui è stato dato ampio spazio all'inizio della istruttoria dibattimentale e relativa al fatto se il Perrelli sia entrato o non sia entrato nell'appartamento, essendo stato ormai ampiamente accertato che in effetti vi entrò alcuni giorni dopo l'irruzione, tanto da farsi fotografare da colleghi seduto su una sedia con alle spalle appesa sul muro la stella a cinque punte con cui si contrassegnava il gruppo eversivo, come confermato da molti dei militari che lo videro all'interno, anche se a lui non si sarebbe dovuto consentire l'ingresso nell'appartamento, a differenza di coloro che si trovavano invece dentro per redigere il verbale di sequestro.

Circa il pannello, si rileva che tutte le persone offese ed i testi esaminati nel corso del lunghissimo dibattimento hanno escluso di essersi accorti della nicchia ricavata in un lato all'interno di tale pannello posto a copertura del termosifone, di non averlo mai aperto e di non aver quindi trovato né visto quanto era vi stato celato all'interno.

Si rileva inoltre che le cose trovate nel 1990 all'interno della nicchia sono riconducibili come data al 1978, come si desume dalle banconote provenienti dal sequestro di persona un industriale a scopo di estorsione e nel frattempo divenute fuori corso nonché dalle fotocopie di atti relativi al memoriale ed interrogatorio dell'on. Aldo Moro. Trattasi infatti di uno speciale tipo di carta non più in uso e non più prodotta dalla fine degli anni '70 che veniva utilizzata per fotocopie con apparecchiature da allora desuete in quanto superate tecnologicamente, come ampiamente riferito dai professori Brandone, Casarini ed Aitelli (vedi da f. 391 a f. 404), nominati a suo tempo periti dalla magistratura milanese che aveva aperto un'inchiesta nel 1990 al fine di accertare la valenza di quanto rinvenuto.

Rileva infine che gli stessi periti di cui sopra, ai quali venne anche conferito l'incarico di accertare la natura della vernice contenuta nei barattoli rinvenuti nella cantina relativa all'appartamento in questione (vedi altro processo verbale di sequestro allegato al fascicolo per il dibattimento), e di indicare la data in cui sarebbe stata usata la vernice, hanno riferito che i barattoli contenevano vernice risalente a vecchia data, compatibile con il 1978, che tale vernice era di colore identico a quella utilizzata per la chiusura del pannello in questione e che sul pannello in sequestro la vernice rinvenuta e da loro esaminata non appariva avere subito la sovrapposizione di altre vernici.

Da tutto quanto sopra esposto deve ritenersi ampiamente accertato che il pannello in questione non venne scoperto nei giorni successivi all'irruzione del 1978 e che rimase intatto e nelle stesse condizioni fino a quando De Cillis, divenuto proprietario dell'appartamento, vi fece effettuare lavori di ristrutturazione.

La difesa ha sostenuto che le persone offese non si sarebbero recate nel covo nella immediatezza della scoperta, ma solo successivamente per redigere il verbale di sequestro. Al riguardo si osserva che il pannello venne da loro trovato chiuso e non pensarono assolutamente di estendere le ricerche ad altre parti della casa. La circostanza non deve stupire in quanto, al momento della irruzione vennero trovate ed arrestate due persone armate e venne rinvenuta una quantità di materiale così imponente da esaminare che li costrinse per giorni a stilare un dettagliatissimo verbale di sequestro della lunghezza di circa sessanta pagine; è evidente che, avendo trovato un così ampio materiale, nessuno si dovette preoccupare del fatto che altra minima parte potesse essere stata occultata in piccoli interstizi o nascondigli dell'appartamento.

La difesa ha anche sostenuto che il brigatista Lauro Azzolini, nel corso di un processo a suo carico, avrebbe dichiarato che nel covo in questione era custodita una ingente somma di danaro scomparsa, facendo così un evidente riferimento al fatto che sarebbe stata sottratta da chi aveva effettuato la perquisizione. Tale circostanza, peraltro non documentata, si risolve invece nella veridicità di quanto assunto dalla accusa. Infatti, se il possessore del danaro avesse in effetti lamentato che questo sarebbe stato sottratto nel corso della perquisizione effettuata dopo il suo arresto, lo avrebbe detto nella convinzione che il danaro era stato rinvenuto, mentre è invece certo che venne trovato il 9 ottobre 1990 e non appare ipotizzabile logicamente che sia stato sottratto dal pannello altro materiale e lasciate invece le banconote che nessuno avrebbe potuto rivendicare. E' pertanto evidente che il pannello non venne aperto.

La difesa ha infine adombrato come possibile che nell'appartamento sarebbe stato rinvenuto altro materiale cartaceo facendo così intendere che si sarebbe potuto trattare del memoriale manoscritto dell'on. Aldo Moro di cui è stato dato ampio risalto in altre sedi, ingenerando così il sospetto che il manoscritto potrebbe essere stato sottratto e che l'imputato avrebbe potuto assistere a tale sot-

trazione, con la conseguenza di ipotizzare un difetto dell'elemento soggettivo da parte di quello che avrebbe potuto confondersi nei suoi ricordi.

Quanto adombrato é del tutto destituito di fondamento. Infatti, Perrelli ha sostenuto di aver visto aperto e poggiato di traverso il pannello in questione ed ha ribadito poi tale versione su precise domande dei due Pubblici Ministeri che lo interrogarono il 24 ottobre 1990 ("Mi rendo conto della gravità delle mie affermazioni, nelle quali insisto essendo corrispondenti al vero"). Inoltre, quanto ha adombrato la difesa é contrario ad ogni più elementare principio logico. Infatti, qualora anche si ipotizzasse che taluno avesse rinvenuto il manoscritto originale dell'on. Moro ed avesse deciso di sottrarlo, non avrebbe certamente lasciato la fotocopia di un manoscritto che aveva scoperto occultata dietro il pannello, rimettendola poi nello stesso posto e tentando di occultare di nuovo il nascondiglio con vernice dello stesso colore: é evidente che, volendo cancellare ogni traccia della sottrazione, avrebbe portato via anche quelle fotocopie che vennero invece rinvenute nel 1990, come sopra detto.

Tutto ciò premesso, deve essere esaminata la valenza delle false dichiarazioni rese dal Perrelli. Al riguardo si osserva che lo stesso non poteva non comprendere che, pur sapendoli innocenti, stava accusando i suoi colleghi di aver commesso fatti di rilevantissima gravità e costituenti quantomeno il reato di falso in atto pubblico nella redazione del verbale di sequestro, oltre a quelli di favoreggiamento personale e frode processuale di cui all'imputazione e, nonostante espressamente avvisato dai Pubblici Ministeri che lo interrogavano in ordine alla gravità delle sue dichiarazioni, le ribadì, sì che non può in alcun modo essere ritenuta l'insussistenza dell'elemento soggettivo.

L'imputato deve pertanto essere dichiarato colpevole del reato a lui ascritto. Tenuto conto della notevole intensità del dolo evidenziata da quanto più sopra esposto, del fine di lucro o desiderio di notorietà derivante dal rilascio della intervista, della condanna riportata per lesioni volontarie e della personalità che ha

descritto il Pubblico Ministero in relazione ad una pendenza definita anche se per insufficienza di prove sotto il vigore del precedente codice, non appaiono concorrere le circostanze attenuanti generiche. La pena base appare adeguata nel minimo edittale di due anni di reclusione, da aumentarsi per la contestata aggravante di cui all'art.61 n.10 nella misura che appare adeguata in un mese e nella misura di due mesi di reclusione per la continuazione contestata in fatto con il riferimento a più persone offese e, pertanto, la pena finale appare adeguata in due anni e tre mesi di reclusione. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli artt.533 e 535 C.P.P., dichiara Perrelli Demetrio colpevole del reato a lui ascritto, ritenuta la continuazione, e lo condanna alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Roma 2 aprile 1998

Il Presidente est.

Maurizio Navallo

Depositato in Cancelleria
Roma, il 20/04/98
IL CANCELLIERE
[Signature]



N.2413/92 RG. TRIB.

Sent. 2.4.98 sez. 2

PERRELLI Demetrio

La C.A. sent. 7.2.01 conferma sent. Trib. Roma e condanna a spese. – la Cassaz. ordin. 16.10.02 dichiara inamm il ricorso e condanna a spese e a 500 euro C.Amm. EE Cassaz. 11.10.02 – scheda C.A. 16.1.03 – n. camp CA. 136120





PROCURA DELLA REPUBBLICA **presso il Tribunale Ordinario di Roma**

Ufficio del Procuratore Aggiunto Dott. Franco IONTA

✉ Città Giudiziaria - Piazzale Clodio - 00195 - R O M A

☎ 06/38703091 - Fax.06/38703129

---0000000---

12508/91T

Alla Corte d'Appello
Ufficio Archivio
Rif. **7236/98 R.G.**
fax 3518

Si richiede copia della **sentenza n. 770/01 del 7.2.2001** emessa nei confronti di PERRELLI Demetrio.

Roma, 6 febbraio 2013

D'ordine

IL PROCURATORE AGGIUNTO

Franco IONTA

IL CANCELLIERE

Asssa Maria Cirillo



PROCURA DELLA REPUBBLICA **presso il Tribunale Ordinario di Roma**

Ufficio del Procuratore Aggiunto Dott. Franco IONTA

✉ Città Giudiziaria - Piazzale Clodio - 00195 - R O M A

☎ 06/38703091 - Fax.06/38703129

---oooOooo---

12508/91T

Al Tribunale
Ufficio Copie
2413/92T R.G. DIB
fax 06.39741694

Si richiede copia della **sentenza n. 1714/98 del 2.4.1998** emessa nei confronti di PERRELLI Demetrio.

Roma, 6 febbraio 2013

D'ordine

IL PROCURATORE AGGIUNTO

Franco IONTA

IL CANCELLIERE
dr.ssa Maria Cirillo

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

Al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma

Il P.M.

letti gli atti del proc. pen. sopra indicato nei confronti di PERRELLI DEMETRIO, n. Brancaleone 7-2-1953 e res. Prato Via del Cappuccio n. 10

imputato

del delitto p.e.p. dagli artt. 368-61 n. 10 C.p. perchè, in sede di assunzione di informazioni avanti il Pubblico Ministero di Roma, affermando che all'epoca dell'operazione di polizia svoltasi in Milano l'1 ottobre 1978 presso il covo BR di Via Montenevoso era stato scoperto il nascondiglio ricavato sotto il davanzale di una finestra tramite la copertura dello spazio sottostante a mezzo di un pannello, nascondiglio nella realtà scoperto solo nell'ottobre 1990, incolpava, pur sapendoli innocenti, i pubblici ufficiali Mango Giovanni, Allegretti Enzo, Nicastro Giuseppe e Scirocco Giovanni, estensori del verbale di perquisizione e sequestro relativo alla citata operazione, dei reati di falso in atto pubblico, favoreggiamento personale e frpde processuale;

in Roma il 24 ottobre 1990

Identificata la persona offesa in Mango Giovanni, Allegretti Enzo, Nicastro Giuseppe e Scirocco Giovanni.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova: esiti delle consulenze tecniche; informazioni assunte; indagini di P.g..

Visti gli artt. 416-417 C.p.p., chiede

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Perrelli Demetrio per il reato sopra indicato;

manda

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.



Procuratore della Repubblica Ego Giudice

[Handwritten signature]

*Proc. conc. centra
GIP
23 6/9/91 h. 13.05
Cavallari*

ORA : 06/02/2013 10:19
NOME :
FAX :
TEL :
SER. # : 0006C399934

| | |
|-------------|-------------|
| DATA,ORA | 06/02 10:19 |
| FAX N./NOME | 3518 |
| DURATA | 00:00:17 |
| PAGINE | 01 |
| RISULT | OK |
| MODO | STANDARD |
| | ECM |



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Roma

Ufficio del Procuratore Aggiunto Dott. Franco IONTA

✉ Città Giudiziaria - Piazzale Clodio - 00195 - R O M A

☎ 06/38703091 - Fax.06/38703129

---0000000---

12508/91T

Alla Corte d'Appello
Ufficio Archivio
Rif. **7236/98 R.G.**
fax 3518

Si richiede copia della **sentenza n. 770/01 del 7.2.2001** emessa nei confronti di PERRELLI Demetrio.

Roma, 6 febbraio 2013

D'ordine

IL PROCURATORE AGGIUNTO

ORA : 06/02/2013 10:35
NOME :
FAX :
TEL :
SER.# : 0006C399934

DATA,ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MODO

06/02 10:35
00639741694
00:00:11
01
OK
STANDARD
ECM



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Roma

Ufficio del Procuratore Aggiunto Dott. Franco IONTA

✉ Città Giudiziaria - Piazzale Clodio - 00195 - R O M A

☎ 06/38703091 - Fax.06/38703129

---0000000---

12508/91T

Al Tribunale
Ufficio Copie
2413/92T R.G. DIB
fax 06.39741694

Si richiede copia della **sentenza n. 1714/98 del 2.4.1998** emessa nei confronti di PERRELLI Demetrio.

Roma, 6 febbraio 2013

D'ordine

IL PROCURATORE AGGIUNTO